

ASSOCIAZIONE GIORNALISTI SCUOLA DI PERUGIA

~ STATUTO ~

Titolo I: Costituzione - Sede – Scopi

Articolo 1

1.1 – È costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE GIORNALISTI SCUOLA DI PERUGIA".

1.2 – L'Associazione Giornalisti Scuola di Perugia, di seguito definita Associazione, è fondata e costituita da tutti i giornalisti professionisti, già praticanti della Scuola, con il patrocinio della Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia.

Articolo 2

2.1 – L'Associazione è indipendente e autonoma da partiti e sindacati.

2.2 – L'Associazione non persegue fini e obiettivi politici e sindacali, né scopi di lucro.

Articolo 3

L'Associazione ha lo scopo di:

- a) mantenere i legami con la Scuola stessa e sostenerla;
- b) promuovere e favorire iniziative volte a valorizzare la formazione nella professione giornalistica e al riconoscimento, nel panorama editoriale e informativo nazionale e internazionale, dell'esperienza della Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia;
- c) mettere a disposizione degli allievi della Scuola e dei membri più giovani l'esperienza dei membri più anziani;
- d) continuare tra gli ex-allievi l'opera di formazione professionale, culturale e sociale della Scuola, promuovendo incontri tra gli stessi tendenti a perseguire scambi di idee, esperienze, collaborazioni al fine di incidere sulla qualità e sullo sviluppo delle realtà editoriali;
- e) promuovere e sostenere comunità giovanili.

Articolo 3 bis

I soci dell'Associazione si impegnano a uniformare il proprio comportamento ai valori espressi nella "Carta" approvata dall'Assemblea dei soci e a diffonderne i contenuti.

Titolo II: Associati

Articolo 4

I soci si distinguono in:

- Ordinari: tutti coloro che, avendo conseguito il diploma della Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia, ne facciano richiesta; il Presidente e il Direttore pro tempore della Scuola di Giornalismo di Perugia, previo l'assenso degli interessati.
- Onorari: gli ex presidenti e direttori della Scuola; i coordinatori didattici e gli ex coordinatori didattici della Scuola; tutti i docenti e gli ex docenti della Scuola; tutte le professionalità

ASSOCIAZIONE GIORNALISTI SCUOLA DI PERUGIA

giornalistiche, culturali, politiche, religiose, scientifiche e del mondo dell'informazione, dell'editoria e della comunicazione, che, elette dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, siano in grado di fornire un contributo coerente con gli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto. Resta ferma la necessità dell'assenso dell'interessato.

Articolo 5

Un socio può essere dimesso su propria richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha il potere di dichiarare, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri, decaduto un socio, quando il suo comportamento risulti in contrasto con gli scopi dell'Associazione o con la deontologia professionale.

Articolo 6

I soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento della quota determina la temporanea sospensione dal diritto di voto; la sospensione cessa col pagamento della quota associativa relativa all'anno in corso.

Titolo III: Organi dell'Associazione

Articolo 7

Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea generale dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Segretario dell'Associazione
- d) Il Presidente dell'Associazione
- e) Il collegio dei probiviri
- f) Il collegio dei revisori dei conti

Articolo 8

L'Assemblea generale è formata da tutti i soci. È convocata dal Presidente che ne decide l'ordine del giorno o, in caso di temporaneo impedimento, dal Segretario dell'Associazione. È presieduta dal Presidente o, in caso di temporaneo impedimento, dal Segretario. È convocata almeno una volta l'anno, e tutte le volte che ne fa richiesta il Consiglio Direttivo o un quinto dei soci ordinari.

È consentito ai soci farsi rappresentare mediante delega scritta. Ogni socio ordinario può farsi portatore di una sola delega.

La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati ai soci per lettera o con altri mezzi informatici quali fax o e-mail corredata di avviso di ricevimento, quindici giorni prima della seduta.

ASSOCIAZIONE GIORNALISTI SCUOLA DI PERUGIA

Articolo 9

Per la legale costituzione dell'Assemblea e per la validità delle sue delibere è necessaria in prima convocazione la partecipazione della maggioranza assoluta dei soci ordinari. In seconda convocazione, l'Assemblea è comunque valida se costituita da almeno un quarto dei soci ordinari.

Articolo 10

Hanno diritto di voto solo i soci Ordinari. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei soci ordinari. A parità di voti decide il Segretario o, a sua scelta, il provvedimento decade.

Articolo 11

L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea generale dei soci e dura in carica tre anni. Inoltre, sono Consiglieri di diritto il Presidente e il Direttore della Scuola pro tempore, previo l'assenso degli interessati. I membri elettivi, tutti soci ordinari, sono rieleggibili.

Articolo 13

Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza dei propri membri, il Segretario dell'Associazione, che ne presiede le sedute. Nomina e revoca a maggioranza dei propri membri il Presidente dell'Associazione.

Articolo 14

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno. È convocato dal Segretario o su richiesta di un terzo dei suoi membri. La seduta è valida se partecipa la maggioranza dei consiglieri in carica. La delibera è a maggioranza semplice dei presenti.

Il Presidente e il Presidente Onorario dell'Associazione partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo ogni qual volta ne facciano richiesta.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio annuale che viene approvato dall'Assemblea.

Articolo 16

In caso di decadenza di un membro del Consiglio Direttivo si eleggerà il sostituto secondo il regolamento elettorale in vigore. Chi subentra decade insieme alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo stabilisce i regolamenti elettorali interni all'associazione a maggioranza dei 2/3 (due terzi). I regolamenti dovranno essere portati a ratifica nella prima Assemblea utile.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare e revocare un Presidente Onorario dell'Associazione, che avrà compiti di rappresentanza e promozione dell'Associazione.

Articolo 19

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione sono conferite al Segretario dell'Associazione.

ASSOCIAZIONE GIORNALISTI SCUOLA DI PERUGIA

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo può nominare Comitati scientifici e tecnico-professionali per esigenze specifiche.

Il Consiglio Direttivo può nominare Consiglieri aggiunti che partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 21

La carica di Segretario dell'Associazione è incompatibile con qualsiasi carica istituzionale elettiva e con qualsiasi incarico in organi direttivi di partiti politici.

Articolo 22

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 (due terzi), tra i soci ordinari.

Articolo 23

Il Collegio dei Proviviri ha il compito di dirimere ogni controversia che possa sorgere tra gli organi dell'Associazione e Soci, tra Socio e Socio quando la mediazione venga richiesta e comunque quando attenga a fatti direttamente pertinenti la vita della Associazione.

Il Collegio dei Proviviri decide a maggioranza semplice.

Articolo 24

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri eletti dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di 2/3 (due terzi), tra i soci ordinari.

Articolo 25

Il Collegio dei Revisori dei conti deve verificare periodicamente e comunque almeno ogni dodici mesi la contabilità dell'Associazione ed è responsabile verso i Soci, in solido con il Consiglio Direttivo, il Segretario e il Tesoriere, della veridicità dei bilanci presentati per l'approvazione all'Assemblea dei Soci.

Titolo IV: Patrimonio

Articolo 26

L'Associazione trarrà i mezzi finanziari per il suo finanziamento:

- a. dalla quota di partecipazione dei soci ordinari;
- b. da contributi spontanei da parte dei soci onorari;
- c. da eventuali sovvenzioni o elargizioni di enti o di privati cittadini;
- d. da sponsor privati o pubblici.

Articolo 27

Il Patrimonio dell'Associazione è detenuto dal Segretario o da un socio ordinario designato dal Segretario all'incarico di Tesoriere.

Titolo V: Modifiche dello Statuto – Scioglimento

Articolo 28

Il presente Statuto potrà essere modificato soltanto dall'Assemblea dei soci con maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, con modifica statutaria prevista all'ordine nel giorno.

Articolo 29

L'Associazione può essere sciolta soltanto con deliberazione di 3/4 degli aventi diritto al voto. Con la stessa maggioranza, in caso di scioglimento, l'Assemblea dovrà decidere la devoluzione del patrimonio.

Titolo VI: Norme transitorie e finali

Articolo 30

Gli organi designati in sede di atto costitutivo restano in carica fino alla costituzione della prima assemblea dell'Associazione, che procede all'elezione degli organi statutari.

Articolo 31

La prima Assemblea deve essere convocata entro il termine massimo di sei mesi dalla firma dell'atto costitutivo dell'Associazione, pena la decadenza dell'atto stesso.

Articolo 32

Il consiglio direttivo provvisorio redige il regolamento elettorale per la prima assemblea dell'Associazione, a maggioranza qualificata.